



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 191	di data 20/05/22

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA TEMPORANEA IN FORMA DI SOLLIEVO. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER COMPLESSIVI EURO 99.919,88 (IVA 4% INCLUSA) COSI' SUDDIVISI: EURO 89.927,89 AL CAP. 2284 CDC 1509 ED EURO 9.991,99 AL CAP. 2285 CDC 1505 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 PEG 2022-2023-2024

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale (L.p. n. 3/2006), definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali (L.p. n. 13/2007), esercita funzioni socio assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che, nel loro insieme, formano il Territorio Val d'Adige;

precisato al riguardo che la Giunta provinciale, con deliberazione 29.07.2019 n. 1116 e successivamente con deliberazione 28.05.2021 n. 911, ha definito le attività socio assistenziali di livello locale, distinguendole in prestazioni e servizi socio-assistenziali che rivestono la qualifica di livelli essenziali, finanziate annualmente dalla Provincia a budget, ed attività aggiuntive, da riconoscere e finanziare dagli enti locali in base alle loro priorità territoriali ed al loro budget;

atteso, in particolare, che fra le funzioni socio-assistenziali che rivestono la qualifica di livelli essenziali gestite dalle Comunità e dal Comune di Trento, per il Territorio Val d'Adige, in regime di titolarità ed in forma associata, con budget di spesa assegnato annualmente dalla Provincia rientra anche il servizio di assistenza domiciliare: aiuto domiciliare e sostegno relazionale alla persona;

preso atto che il servizio di assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto e sostegno intra ed extra familiare a persone o a famiglie residenti nel Territorio Val d'Adige che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo prive di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che il servizio di assistenza domiciliare è erogato sulla base di una

pagina 1/6

convenzione stipulata nel 2006 a seguito di confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento, come allora disposto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i.;

visto al riguardo il contratto di appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14.09.2006 tra il Comune di Trento e l'Associazione Temporanea fra Imprese F.A.I. s.c.s. (capogruppo), S.A.D s.c.s. e S.T. Gestioni s.c.s. (prima Delfino s.c.s.), per l'affidamento del servizio in oggetto per la durata di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2007, con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di prorogare l'affidamento del servizio per un ulteriore periodo di tre anni, fino ad un massimo di sei anni complessivi, a seguito di espresso provvedimento dirigenziale;

atteso inoltre che con atto aggiuntivo n. 295 rep. di data 29 dicembre 2011 il servizio di assistenza domiciliare è stato esteso al territorio dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che costituiscono nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che l'operatività del medesimo contratto di appalto (e, di conseguenza, del relativo atto aggiuntivo), come da quadro giuridico puntualmente ricostruito con determinazione dirigenziale 21.09.2009 n. 15/359, esecutiva, è stata prorogata in virtù del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 53 della L.p. n. 13/2007 e del comma 5 bis dell'art. 38 della L.p. 14/1991 fino alla data individuata nel Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.p. 13/2007;

vista al riguardo la deliberazione 30.11.2018 n. 2215 con la quale la Giunta provinciale, sulla base di quanto disposto dall'art. 53 della L.p. n. 13/2007, ha approvato le "Linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali";

rilevato pertanto che il contratto per la gestione del servizio in oggetto è stato prorogato *ex lege*, in virtù della normativa richiamata, fino alla data del 30.06.2021;

atteso inoltre che con determinazione dirigenziale 15/215 di data 25.06.2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 rubricato "*Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*" della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 allora vigente, è stato disposto di prorogare fino al 31.12.2021 l'operatività del contratto di cui trattasi;

rilevato altresì che l'art. 37 della L.p. 4 agosto 2021, n. 18 ha modificato l'articolo 27 richiamato statuendo che, in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento, fra gli altri, dei servizi socio-assistenziali già affidati o finanziati, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso;

considerata la necessità, alla luce del quadro normativo esposto e della procedura di gara in corso, di prorogare l'operatività del contratto in essere con l'A.T.I. FAI-SAD-S.T. GESTIONI fino al termine del 31.08.2022 al fine di garantire la regolare continuità del servizio fino all'avvio del nuovo affidamento;

dato atto, pertanto, che con determinazione 17.12.2021 n. 15/437, esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della L.p. n. 3/2020, è stata ulteriormente prorogata fino al 31.08.2022 l'operatività del contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e ss.mm. e relativo atto aggiuntivo n. 295 rep. di data 29.12.2011 per la gestione del servizio di assistenza domiciliare;

atteso pertanto che il contratto in essere per la gestione del servizio in oggetto continua ad operare oltre la data del 1° luglio 2018, in virtù della disciplina provinciale da ultimo richiamata;

atteso che il monte ore presunto annuo di assistenza domiciliare previsto in sede di stipula del contratto che l'Associazione Temporanea di Imprese è tenuta a garantire sul territorio Val d'Adige, inizialmente stimato in 240.000 ore complessive annue presunte, dal gennaio 2012 è stato rideterminato in n. 219.878,50 ore complessive annue presunte per effetto dei passaggi di seguito descritti e autorizzati con determinazione:

- 28.11.2011 n. 15/491 con la quale, in attuazione della riforma istituzionale, il contratto di appalto in oggetto è stato integrato ed esteso ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che, con il Comune di Trento costituiscono il Territorio Val d'Adige, prevedendo prestazioni

domiciliari aggiuntive quantificate in complessive presunte n. 5.000 ore di servizio annue, oltre a presunte n. 312,50 ore annue presunte per gli spostamenti degli operatori,

- 23.01.2012 n. 15/14 con la quale si è preso atto che, in attuazione delle leggi di riforma delle politiche sociali e sanitarie, definite in connessione con la legge di riforma istituzionale, il finanziamento dell'assistenza domiciliare nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e l'assistenza domiciliare integrate – cure palliative (A.D.I. – C.P.) viene garantito attraverso il fondo per l'assistenza integrata, comportando di conseguenza una riduzione del monte ore complessivo presunto del servizio di assistenza domiciliare affidato all'Associazione Temporanea di Imprese per un numero presunto di n. 25.434 ore annue, gestite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

dato atto che con proprie determinazioni esecutive:

- 17.12.2021 n. 15/437, esecutiva, è stata autorizzata ed impegnata la spesa presunta per 144.000 ore di servizio di assistenza domiciliare per il periodo dal 01.01.2022 al 31.08.2022;
- 24.01.2022 n. 15/19 è stata autorizzata la maggior spesa presunta per l'anno 2022 di 120.000 ore di servizio di assistenza domiciliare in ragione dell'aggiornamento istat, rinviando a successivo provvedimento l'aggiornamento delle ulteriori 24.000 ore di servizio domiciliare autorizzate e finanziate senza aggiornamento istat;

atteso che per il periodo dal 01.01.2022 al 31.08.2022 dell'anno 2022 il monte ore presunto per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare è stato stimato inizialmente in 144.000 ore per il servizio ordinario;

vista la lista d'attesa delle persone anziane e adulte con disabilità che hanno chiesto di accedere al servizio di assistenza domiciliare o di aumentare il numero di ore di assistenza autorizzato e le valutazioni sociali che definiscono per ogni situazione lo stato di bisogno, con attribuzione del punteggio per la collocazione in lista d'attesa;

ritenuto di garantire delle prestazioni di assistenza domiciliare di carattere temporaneo per alleviare il carico assistenziale che grava sulle famiglie e sui prestatori di cura, che è stato fortemente aggravato dalla situazione emergenziale, che ha messo a dura prova tutta la rete assistenziale;

atteso che sulla base dell'analisi dei bisogni effettuata dalle assistenti sociali e riferita alle persone attualmente in carico al servizio sociale o conosciute di recente ai recapiti settimanali, alle persone con domanda di assistenza domiciliare collocata in lista d'attesa, e in base ad una verifica che molti familiari prestatori di cura hanno ancora alti livelli di affaticamento e/o di stress, si ritiene utile anche per il 2022 potenziare l'offerta di servizi domiciliari con almeno 38 interventi presunti e un numero complessivo massimo a nucleo di circa 100 ore di assistenza domiciliare temporanea in forma di sollievo;

considerato, pertanto ed in particolare, di dare risposta temporanea avvalendosi delle risorse messe a disposizione e stanziare dall'Amministrazione comunale per l'attivazione di sad temporaneo in forma di sollievo a favore di:

1. persone anziane o adulte con disabilità in fase di dimissione ospedaliera o persone affette da bisogni immediati di assistenza per loro malattia, in condizioni di solitudine o con una rete familiare in difficoltà a garantire un'assistenza immediata (anche non collocate in lista d'attesa per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare).

Le situazioni urgenti vengono individuate anche in collaborazione con i referenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La progettualità si sviluppa con la proposta di un servizio di assistenza domiciliare temporaneo, finalizzato ai bisogni essenziali per un massimo di circa 100 ore totali diurne, secondo il piano assistenziale redatto dall'assistente sociale, dal nucleo familiare e dalla cooperativa che eroga il servizio;

2. persone anziane o adulte con disabilità collocate in lista d'attesa per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare con un punteggio uguale o superiore a 32 punti (dando la priorità, in base alle risorse disponibili, a coloro che non hanno usufruito della sperimentazione di sad di sollievo nell'anno 2021). La progettualità si sviluppa con la proposta di un servizio di assistenza domiciliare temporaneo, per un massimo di 18 ore diurne settimanali, fino ad esaurimento delle 100 ore circa

disponibili;

atteso che la spesa calcolata per un minimo di n. 38 interventi presunti nella loro massima espansione (o in numero maggiore se progettati in misura ridotta in base a valutazione sociale e in accordo con i beneficiari) è pari a complessivi euro 99.919,88 (iva 4% inclusa), quale corrispettivo da riconoscere alla succitata Associazione Temporanea di Imprese, per un monte ore complessivo presunto di 3.840 ore al costo di euro 25,02 (iva 4% esclusa) e che tale spesa trova copertura e imputazione per il 90% pari ad un importo di euro 89.927,89 e per il 10% pari ad un importo di euro 9.991,99 rispettivamente ai capitoli numero 2284 (spazio argento: contratti di servizio di assistenza domiciliare di sollievo gestione associata - ril. iva) cdc 15.09 e numero 2285 (Interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare di sollievo - gestione associata - ril. iva), cdc 1505 dell'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024, nei quali risulta stanziata la necessaria disponibilità;

precisato che, in base alla quantificazione effettuata dalle imprese costituite nell'A.T.I. che gestisce il servizio, i costi della sicurezza per il servizio di assistenza domiciliare incidono per uno 0,52% sul corrispettivo per la gestione dello stesso;

dato atto che il codice C.I.G. identificativo dell'intervento è: 25691376EA;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;

pagina 4/6

- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;
 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
 visto il decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che, per le ragioni e motivazioni dettagliatamente esposte in premessa ed in attesa del completamento della nuova procedura di affidamento, il servizio di assistenza domiciliare, regolato dal contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e ss.mm. (e relativo atto aggiuntivo n. 295 rep. di data 29.12.2011) tra il Comune di Trento e l'Associazione Temporanea di Imprese costituita fra le Cooperative sociali F.AI., S.A.D. e S.T. Gestioni è operativo fino al 31 agosto 2022;
2. di stimare in 3.840 ore il monte ore presunto per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare temporaneo in forma di sollievo, così come definito nel testo di questo provvedimento, in aggiunta alle 144.000 ore presunte già autorizzate e finanziate con budget provinciale per il periodo dal 01 gennaio 2022 al 31 agosto 2022;
3. di autorizzare l'A.T.I. ad effettuare ulteriori 3.840 ore di assistenza domiciliare in aggiunta al monte ore già autorizzato per il periodo 01 gennaio 2022 al 31 agosto 2022;
4. di autorizzare e finanziare la spesa complessiva calcolata per un minimo di almeno n. 38 interventi presunti nella loro massima espansione (o in numero maggiore se progettati in misura ridotta in base a valutazione sociale e in accordo con i beneficiari) pari a complessivi euro 99.919,88 (iva 4% inclusa), quale corrispettivo da riconoscere alla succitata Associazione Temporanea di Imprese, per un monte ore annuo complessivo presunto in aumento di 3.840 ore finanziato su fondi comunali, in aggiunta alle 144.000 ore finanziate su fondi provinciali per il periodo 01 gennaio 2022 al 31 agosto 2022;
5. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 4. trova copertura ed imputazione per il 90% pari ad un importo di euro 89.927,89 e per il 10% pari ad un importo di euro 9.991,99 rispettivamente ai capitoli numero 2284 (spazio argento: contratti di servizio di assistenza domiciliare di sollievo gestione associata - ril. iva) cdc 15.09 e numero 2285 (Interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare di sollievo - gestione associata - ril. iva), cdc 1505 dell'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024, nei quali risulta stanziata la necessaria disponibilità per far fronte alle conseguenti obbligazioni giuridiche;
6. di impegnare pertanto la somma complessiva presunta di euro 99.919,88 (iva 4% inclusa) per il 90% pari ad un importo di euro 89.927,89 e per il 10% pari ad un importo di euro 9.991,99 ai capitoli sopra indicati, nei quali risulta stanziata la necessaria disponibilità per far fronte alle conseguenti obbligazioni giuridiche;
7. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
8. di liquidare la spesa autorizzata di euro 99.919,88 (iva 4% inclusa) secondo le modalità previste dal citato contratto d'appalto;
9. di individuare nella Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale, il responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del

- Regolamento per la disciplina dei contratti;
10. di dare atto pertanto che ai sensi delle attribuzioni definite anche nel Regolamento per la disciplina dei contratti la Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale provvederà a comunicare alla capogruppo dell'A.T.I. mediante scambio di corrispondenza l'incremento del monte ore contrattuale autorizzato per il periodo 01 gennaio 2022 al 31 agosto 2022;
 11. di determinare la misura del concorso alla spesa in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento, in conformità al modello di compartecipazione Icef, introdotto con deliberazione di Giunta provinciale 23.03.2015 n. 477 e definito in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256;
 12. di dare atto che le quote di concorso alla spesa a carico degli utenti del servizio saranno accertate a seguito di emissione di fatture e le relative entrate saranno imputate al capitolo 30457 denominato "proventi da servizi socio assistenziali - assistenza domiciliare convenzionata (gestione associata) (rilevante iva)" con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024;
 13. di dichiarare che tali entrate, in costanza di erogazione del servizio, risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 20/05/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 191

di data 20/05/22

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA TEMPORANEA IN FORMA DI SOLLIEVO. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER COMPLESSIVI EURO 99.919,88 (IVA 4% INCLUSA) COSI' SUDDIVISI: EURO 89.927,89 AL CAP. 2284 CDC 1509 ED EURO 9.991,99 AL CAP. 2285 CDC 1505 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 PEG 2022-2023-2024

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	12031.03.02284	U.1.03.02.15.009	1509			89.927,89	"	105526 (9492249)
U		2022	12021.03.02285	U.1.03.02.15.009	1505			9.991,99	"	105527 (9492250)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 24 maggio 2022